

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 agosto 2006

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 185

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 3 agosto 2006.

Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

S O M M A R I O

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 3 agosto 2006. — <i>Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni</i>	Pag.	5
ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	»	9

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 3 agosto 2006.

Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

LA BANCA D'ITALIA

Visti gli artt. 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, ai sensi dei quali gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali debbono concludersi i procedimenti di propria competenza e individuano le relative unità organizzative responsabili;

visto l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione dei provvedimenti individuali;

adotta il seguente Regolamento:

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di competenza delle Unità organizzative della Banca d'Italia indicate nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante del regolamento.
2. Il suddetto elenco contiene i procedimenti della Banca e le fasi procedurali svolte dalla stessa nell'ambito di procedimenti di competenza di altre Autorità, e individua, per ciascuno di essi, oltre all'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, il relativo termine di conclusione.
3. Per i procedimenti di riesame di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini indicati per il procedimento principale o il diverso termine previsto da fonte legislativa o regolamentare.

Art. 2

(Procedimenti ad iniziativa di parte)

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda o del diverso atto di iniziativa, comunque denominato. Le domande inviate per fax e per via telematica sono valide in presenza delle condizioni richieste dagli artt. 38 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

2. La domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla vigente normativa e deve essere corredata della prescritta documentazione, tenuto conto delle previsioni del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

3. Se la domanda è irregolare o incompleta ne viene data comunicazione all'istante entro un termine pari alla metà di quello fissato per la durata del procedimento, o nel termine eventualmente diverso previsto da specifica disposizione, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi, il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 3

(Procedimenti d'ufficio)

1. Per i procedimenti di competenza avviati d'ufficio il termine, salvo diversa indicazione contenuta nell'elenco, decorre dal primo atto d'impulso della Banca d'Italia.

Art. 4

(Fasi procedurali)

1. Per le fasi procedurali avviate dalla Banca su richiesta di altre Autorità, il termine decorre dal ricevimento dell'atto di impulso proveniente dall'Autorità che procede.

2. Per le fasi procedurali avviate d'ufficio dalla Banca, il termine decorre dal primo atto d'impulso della Banca.

Art. 5

(Comunicazione dell'avvio del procedimento)

1. Qualora per il numero dei destinatari non sia possibile o risulti particolarmente gravosa la comunicazione personale dell'avvio del procedimento, il responsabile del procedimento procede a pubblicare l'avvio nel sito Internet della Banca d'Italia, indicando le ragioni che giustificano la deroga.

Art. 6

(Partecipazione al procedimento)

1. Coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari alla metà di quello fissato per l'adozione del provvedimento, salvi i diversi termini previsti per specifici procedimenti.

2. Tale termine viene computato a partire dalla data di comunicazione dell'avvio del procedimento, nella quale deve essere data notizia anche di tale termine.

3. La presentazione di memorie e documenti oltre il termine indicato nel comma 1 non può comunque determinare il differimento del termine finale del procedimento.

Art. 7

(Conclusione dei procedimenti)

1. I termini per la conclusione dei procedimenti e delle fasi procedurali indicati nell'elenco si riferiscono alla data di adozione del provvedimento o atto finale.
2. Nei procedimenti ad istanza di parte, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il responsabile del procedimento comunica agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione gli istanti hanno il diritto di presentare le loro osservazioni e di produrre documenti. I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente.
3. Nei procedimenti ad istanza di parte per i quali la legge prevede che il silenzio dell'amministrazione equivalga al provvedimento di accoglimento della domanda, l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato all'interessato, anche mediante fax e strumenti telematici, entro il termine di conclusione del procedimento.

Art. 8

(Sospensione e interruzione dei termini)

1. I termini stabiliti per la conclusione di singoli procedimenti o fasi procedurali possono essere sospesi, per una sola volta salvo diversa previsione di legge o di regolamento, qualora la Banca richieda informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in suo possesso o non direttamente acquisibili presso altre amministrazioni o Autorità. Il termine riprende a decorrere dal ricevimento delle integrazioni.
2. I termini per la conclusione dei procedimenti sono, altresì, sospesi in pendenza del rilascio di pareri da parte di altre amministrazioni o Autorità ove i pareri siano resi nei termini di cui all'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, salvo diversa previsione di legge o di regolamento.
3. Ove sussistano esigenze istruttorie, il termine stabilito per il rilascio di parere obbligatorio da parte della Banca d'Italia può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione dei dati integrativi.
4. Restano ferme le ulteriori ipotesi di sospensione o di interruzione dei termini di conclusione dei procedimenti stabilite per legge o per regolamento.

Art. 9

(Individuazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento)

1. L'unità organizzativa responsabile del procedimento è la Struttura indicata nell'elenco.
2. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per i procedimenti sanzionatori la Struttura indicata è responsabile solo dell'istruttoria.

Art. 10
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Le disposizioni del regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi avviati dopo la sua entrata in vigore.

Roma, 3 agosto 2006

Il Governatore: DRAGHI

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
1	Autorizzazione alla gestione dei servizi di liquidazione	Ufficio Supervisione sui mercati	60 gg.	Art. 69, comma 1, del TUF e art. 2, comma 1, 3, comma 5, 11, comma 3, Prov. B.I. 8.9.00
2	Approvazione delle modifiche del regolamento operativo dei servizi di liquidazione	Ufficio Supervisione sui mercati	60 gg.	Art. 69, comma 1, del TUF e art. 4, comma 3, Prov. B.I. 8.9.00
3	Revoca dell'autorizzazione alla società di gestione dei servizi di liquidazione	Ufficio Supervisione sui mercati	o	Art. 69, comma 1, del TUF e art. 5, comma 1, Prov. B.I. 8.9.00
4	Adozione dei provvedimenti necessari a garantire la continuità dei servizi di liquidazione	Ufficio Supervisione sui mercati	o	Art. 69, comma 1, del TUF e art. 5, comma 2, Prov. B.I. 8.9.00
5	Approvazione del regolamento dei sistemi di garanzia e delle successive modifiche	Ufficio Supervisione sui mercati	60 gg.	Art. 68, 69, comma 2, e 70 del TUF e art. 3, comma 2, Prov. B.I. 22.10.02
6	Approvazione degli accordi stipulati dalle controparti centrali con soggetti che gestiscono altri sistemi di garanzia su strumenti finanziari	Ufficio Supervisione sui mercati	60 gg.	Art. 70 del TUF e art. 4, comma 4, Prov. B.I. 22.10.02

^o Non viene indicato il termine per i procedimenti attivati sulla base del controllo continuativo di realtà in costante evoluzione e per i procedimenti di natura cautelare o urgente.

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
7	Pronuncia di decadenza dalla carica degli esponenti aziendali delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari	Ufficio Supervisione sui mercati	30 gg. dalla notizia dell'inerzia	Art. 13, comma 3, del TUF per rinvio dell'art. 80, comma 4, del TUF
8	Pronuncia di decadenza dalla carica degli esponenti aziendali delle società di gestione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato	Ufficio Supervisione sui mercati	30 gg. dalla notizia dell'inerzia	Art. 66, comma 1, del TUF e art. 2, comma 3, del D.M. 219/99
9	Procedimento per l'impugnazione della delibera assembleare di una società di gestione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato adottata in violazione dell'art. 61, comma 7, del TUF	Ufficio Supervisione sui mercati	180 gg. dalla data della delibera ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, 180 gg. dall'iscrizione	Art. 66, comma 1, del TUF, art. 2, comma 4, D.M. 219/99 che rinvia all'art. 14, comma 6, del TUF
10	Procedimento per l'impugnazione della delibera assembleare di una società di gestione accentrata adottata in violazione dell'art. 80, comma 8, del TUF	Ufficio Supervisione sui mercati	180 gg. dalla data della delibera ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, 180 gg. dall'iscrizione	Art. 80, comma 8, del TUF che richiama l'art. 14, commi 5 e 6, del TUF
11	Richiesta alla società di gestione accentrata di apportare alla regolamentazione dei servizi modifiche idonee ad eliminare le disfunzioni riscontrate	Ufficio Supervisione sui mercati	°	Art. 82, comma 2, del TUF
12	Autorizzazione della chiusura anticipata dell'amministrazione straordinaria di una società di gestione dei mercati all'ingrosso dei Titoli di Stato	Ufficio Supervisione sui mercati	60 gg.	Art. 76, comma 3, TUF (art. 75, comma 1, TUF; art. 70, comma 5, TUF)

° Non viene indicato il termine per i procedimenti attivati sulla base del controllo continuativo di realtà in costante evoluzione e per i procedimenti di natura cautelare o urgente.

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
13	Proroga breve per la chiusura dell'amministrazione straordinaria di una società di gestione dei mercati all'ingrosso dei Titoli di Stato	Ufficio Supervisione sui mercati	90 gg.	Art. 76, comma 3, TUF (art. 75, comma 1, TUF; art. 70, comma 6, TUB)
14	Emanazione di istruzioni agli organi dell'amministrazione straordinaria di una società di gestione dei mercati all'ingrosso dei Titoli di Stato per stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione della società	Ufficio Supervisione sui mercati	90 gg.	Art. 76, comma 3, TUF (art. 75, comma 1, TUF; art. 72, comma 4, TUB)
15	Autorizzazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro i disciolti organi aziendali di una società di gestione dei mercati all'ingrosso dei Titoli di Stato	Ufficio Supervisione sui mercati	90 gg.	Art. 76, comma 3, TUF (art. 75, comma 1, TUF; art. 72, comma 5, TUB)
16	Autorizzazione della sostituzione del soggetto incaricato del controllo contabile di una società di gestione dei mercati all'ingrosso dei Titoli di Stato	Ufficio Supervisione sui mercati	60 gg.	Art. 76, comma 3, TUF (art. 75, comma 1, TUF; art. 72, comma 5-bis, TUB)
17	Autorizzazione della convocazione delle assemblee di una società di gestione dei mercati all'ingrosso dei Titoli di Stato	Ufficio Supervisione sui mercati	60 gg.	Art. 76, comma 3, TUF (art. 75, comma 1, TUF; art. 72, comma 6, TUB)
18	Autorizzazione all'esercizio delle azioni civili contro gli organi dell'amministrazione straordinaria di una società di gestione dei mercati all'ingrosso dei Titoli di Stato	Ufficio Supervisione sui mercati	90 gg.	Art. 76, comma 3, TUF (art. 75, comma 1, TUF; art. 72, comma 9, TUB)
19	Approvazione del bilancio finale dell'amministrazione straordinaria di una società di gestione dei mercati all'ingrosso dei Titoli di Stato	Ufficio Supervisione sui mercati	60 gg.	Art. 76, comma 3, TUF (art. 75, comma 1, TUF; art. 75, comma 2, TUB)

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
20	Provvedimento di trasferimento temporaneo o definitivo della gestione del mercato ad altra società	Ufficio Supervisione sui mercati	0	Art. 76, comma 3, TUF (art. 75, comma 4, TUF)
21	Autorizzazione della chiusura anticipata dell'amministrazione straordinaria di una società di gestione accentrata	Ufficio Supervisione sui mercati	60 gg.	Art. 83, comma 1, TUF (art. 70, comma 5, TUB)
22	Proroga breve per la chiusura dell'amministrazione straordinaria di una società di gestione accentrata	Ufficio Supervisione sui mercati	90 gg.	Art. 83, comma 1, TUF (art. 70, comma 6, TUB)
23	Emanazione di istruzioni agli organi dell'amministrazione straordinaria di una società di gestione accentrata per stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione della società	Ufficio Supervisione sui mercati	90 gg.	Art. 83, comma 1, TUF (art. 72, comma 4, TUB)
24	Autorizzazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro i disciolti organi aziendali di una società di gestione accentrata	Ufficio Supervisione sui mercati	90 gg.	Art. 83, comma 1, TUF (art. 72, comma 5, TUB)
25	Autorizzazione della sostituzione del soggetto incaricato del controllo contabile di una società di gestione accentrata	Ufficio Supervisione sui mercati	60 gg.	Art. 83, comma 1, TUF (art. 72, comma 5-bis, TUB)

^o Non viene indicato il termine per i procedimenti attivati sulla base del controllo continuativo di realtà in costante evoluzione e per i procedimenti di natura cautelare o urgente.

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
26	Autorizzazione della convocazione delle assemblee di una società di gestione accentrata	Ufficio Supervisione sui mercati	60 gg.	Art. 83, comma 1, TUF (art. 72, comma 6, TUB)
27	Autorizzazione all'esercizio delle azioni civili contro gli organi dell'amministrazione straordinaria di una società di gestione accentrata	Ufficio Supervisione sui mercati	90 gg.	Art. 83, comma 1, TUF (art. 72, comma 9, TUB)
28	Approvazione del bilancio finale dell'amministrazione straordinaria di una società di gestione accentrata	Ufficio Supervisione sui mercati	60 gg.	Art. 83, comma 1, TUF (art. 75, comma 2, TUB)

	FASI PROCEDIMENTALI DI COMPETENZA DELLA BANCA D'ITALIA CHE SI CONCLUDONO CON PROVVEDIMENTI DI ALTRE AUTORITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
29	Parere al Ministero dell'Economia ai fini dell'autorizzazione dei mercati all'ingresso di titoli di Stato	Ufficio Supervisione sui mercati	30 gg.	Art. 66, comma 1, del TUF e art. 2, commi 1 e 2, D.M. 219/99
30	Parere al Ministero dell'Economia ai fini dell'approvazione dei regolamenti dei mercati all'ingresso di titoli di Stato e delle successive modifiche	Ufficio Supervisione sui mercati	45 gg.	Art. 66, comma 1, del TUF e art. 1, comma 2, D.M. 219/99
31	Parere al Ministero dell'Economia ai fini della verifica che le modificazioni statutarie delle società di gestione di mercati all'ingresso di titoli di Stato non contrastino con i requisiti previsti dall'art. 61 del TUF	Ufficio Supervisione sui mercati	45 gg.	Art. 66, comma 1, del TUF e art. 7, comma 2, del D.M. 219/99
32	Parere alla Consob ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dei mercati regolamentati nei quali sono negoziati all'ingresso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché gli strumenti previsti dall'art. 1, comma 2, lett. d), del TUF e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute	Ufficio Supervisione sui mercati	45 gg.	Art. 63, comma 3, del TUF
33	Parere alla Consob ai fini dell'approvazione delle modificazioni dei regolamenti dei mercati regolamentati nei quali sono negoziati all'ingresso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché gli strumenti previsti dall'art. 1, comma 2, lett. d), del TUF e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute	Ufficio Supervisione sui mercati	45 gg.	Art. 63, comma 3, del TUF
34	Parere alla Consob ai fini della proposta al Ministero per l'adozione di provvedimenti straordinari (scioglimento degli organi amministrativi e di controllo ovvero revoca dell'autorizzazione) nei confronti delle società di gestione di mercati regolamentati nei quali sono negoziati all'ingresso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché gli strumenti previsti dall'art. 1, comma 2, lett. d), del TUF e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute	Ufficio Supervisione sui mercati	45 gg.	Art. 75, comma 5, del TUF

	FASI PROCEDIMENTALI DI COMPETENZA DELLA BANCA D'ITALIA CHE SI CONCLUDONO CON PROVVEDIMENTI DI ALTRE AUTORITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
35	Parere alla Consob ai fini della proposta al Ministero per lo scioglimento della società di gestione di mercati regolamentati nei quali sono negoziati all'ingrosso titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché gli strumenti previsti dall'art. 1, comma 2, lett. d), del TUF e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute	Ufficio Supervisione sui mercati	45 gg.	Art. 75, comma 5, del TUF
36	Rilascio alla Consob dell'atto di intesa ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari	Ufficio Supervisione sui mercati	45 gg.	Art. 80, comma 9, del TUF
37	Rilascio alla Consob dell'atto di intesa ai fini dell'approvazione dei corrispettivi stabiliti dalle società di gestione accentrata per i servizi svolti	Ufficio Supervisione sui mercati	15 gg.	Art. 81, comma 3, del TUF
38	Parere alla Consob per l'adozione dei provvedimenti ex art. 78, comma 2, del TUF qualora riguardino gli scambi all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché scambi di strumenti previsti dall'art. 1, comma 2, lett. d), del TUF e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, tassi di interesse e valute	Ufficio Supervisione sui mercati	45 gg.	Art. 78, comma 3, del TUF
39	Parere al Ministero dell'Economia per l'adozione dei provvedimenti ex art. 78, comma 2, del TUF qualora riguardino gli scambi all'ingrosso di titoli di Stato	Ufficio Supervisione sui mercati	30 gg.	Art. 78, comma 3, del TUF

	FASI PROCEDIMENTALI DI COMPETENZA DELLA BANCA D'ITALIA CHE SI CONCLUDONO CON PROVVEDIMENTI DI ALTRE AUTORITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
40	Rilascio alla Consob dell'atto di intesa ai fini della nomina dei commissari per la liquidazione delle insolvenze di mercato	Ufficio Supervisione sui mercati	°	Art. 72, comma 3, del TUF
41	Rilascio alla Consob dell'atto di intesa ai fini della sospensione o dell'esclusione di intermediari dal sistema di gestione accentrata	Ufficio Supervisione sui mercati	°	Art. 82, comma 1, del TUF e art. 25, comma 1, Reg. Consob 11/768/98
42	Proposta al Ministero dell'Economia ai fini della richiesta alla società di gestione di mercati all'ingresso di titoli di Stato di modifiche alla regolamentazione del mercato idonee ad eliminare le disfunzioni riscontrate nell'attività di vigilanza	Ufficio Supervisione sui mercati	°	Art. 66, comma 1, del TUF e art. 7, comma 4, del D.M. 219/99
43	Proposta al Ministero dell'Economia di scioglimento degli organi di amministrazione e controllo della società di gestione dei mercati all'ingresso dei Titoli di Stato	Ufficio Supervisione sui mercati	°	Art. 76, comma 3, TUF (art. 75, comma 1, TUF)
44	Proposta al Ministero dell'Economia di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 66 TUF della società di gestione dei mercati all'ingresso dei Titoli di Stato	Ufficio Supervisione sui mercati	°	Art. 76, comma 3, TUF (art. 75, comma 2, TUF)
45	Proposta al Ministero dell'Economia di scioglimento della società di gestione dei mercati all'ingresso dei Titoli di Stato	Ufficio Supervisione sui mercati	°	Art. 76, comma 3, TUF (art. 75, comma 3, TUF)
46	Proposta al Ministero dell'Economia di scioglimento degli organi di amministrazione delle società di gestione accentrata	Ufficio Supervisione sui mercati	°	Art. 83, comma 1, TUF

° Non viene indicato il termine per i procedimenti attivati sulla base del controllo continuativo di realtà in costante evoluzione e per i procedimenti di natura cautelare o urgente.

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
47	Appalti di lavori sopra la soglia comunitaria	Struttura responsabile della selezione	270 gg.	L. n. 109/94, DPR n. 554/99
48	Appalti di lavori sotto la soglia comunitaria	Struttura responsabile della selezione	240 gg.	L. n. 109/94, DPR n. 554/99
49	Affidamento di lavori in economia	Struttura responsabile della selezione	180 gg.	L. n. 109/94, DPR n. 554/99
50	Appalti di servizi e forniture sopra la soglia comunitaria	Struttura responsabile della selezione	270 gg.	D.Lgs. n. 358/92, D.Lgs. n. 157/95
51	Appalti di servizi e forniture sotto la soglia comunitaria	Struttura responsabile della selezione	240 gg.	DPR. n. 384/01
52	Assegnazione in locazione degli alloggi di proprietà della Banca	Servizio Attività immobiliari/filiale	150 gg.	

^o Non viene indicato il termine per i procedimenti attivati sulla base del controllo continuativo di realtà in costante evoluzione e per i procedimenti di natura cautelare o urgente.

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
53	Comunicazione della composizione del nucleo familiare e delle successive variazioni anche ai fini del riconoscimento a carico Banca e dell'indennità di residenza	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	90 gg.	Artt. 100/I e 119/II Reg. Pers.
54	Riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	90 gg.	L. 13.5.1988, n. 153 Artt. 99/I e 118/II Reg. Pers. Art. 13 R.T.O. Circolare n. 51 del 21.2.1989
55	Inserimento nella polizza assicurativa contro i rischi di morte ed invalidità permanente totale	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	90 gg.	
56	Esame di istanze concernenti l'applicazione della disciplina di legge o interna in materia di trattamento normativo ed economico del personale	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	120 gg.	
57	AutORIZZAZIONE alla concessione del mutuo agevolato Centrobanca	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	60 gg.	

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
58	Autorizzazione al trasferimento della garanzia ipotecaria	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	60 gg.	
59	Accertamento della dipendenza da causa di servizio di infortuni	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	12 mesi	Artt. 35/I e 39/II Reg. Pers.
60	Accertamento dei postumi di invalidità permanente conseguenti ad infortunio riconosciuto dipendente da causa di servizio	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	12 mesi	Artt. 35/I e 39/II Reg. Pers.
61	Accertamento della dipendenza da causa di servizio di infermità con relativi eventuali postumi	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	12 mesi	Artt. 35/I e 39/II Reg. Pers.
62	Accertamento della riconducibilità di successivi periodi di assenza e/o infermità a infortuni o malattie già riconosciuti	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	12 mesi	Artt. 35/I e 39/II Reg. Pers.
63	Accertamento dell'aggravamento di patologie già riconosciute	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	12 mesi	Artt. 35/I e 39/II Reg. Pers.
64	Accertamento del diritto all'equo indennizzo a seguito di infortuni o infermità riconosciuti dipendenti da causa di servizio	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	12 mesi	Artt. 35/I e 39/II Reg. Pers.

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
65	Quantificazione dell'equo indennizzo	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	4 mesi dal riconoscimento del diritto all'equo indennizzo e/o dall'acquisizione delle determinazioni definitive dell'INAIL circa l'entità del capitale/della rendita di propria spettanza	Artt. 35/I e 39/II Reg. Pers.
66	Accertamento dei presupposti per il rimborso delle spese di cura a seguito di infortuni o infermità riconosciuti dipendenti da causa di servizio	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	9 mesi	Artt. 35/I e 39/II Reg. Pers.
67	Approvazione delle graduatorie per la frequenza degli asili nido e della scuola materna all'inizio di ciascun anno pedagogico	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	60 gg. dalla scadenza del termine annualmente fissato per la presentazione delle domande di ammissione	Regolamenti per l'ammissione e la frequenza delle strutture pedagogiche
68	Accertamento del diritto all'ammissione all'asilo nido o alla scuola materna a seguito di domande presentate successivamente al termine di scadenza annualmente fissato	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	40 gg.	Regolamenti per l'ammissione e la frequenza delle strutture pedagogiche
69	Riconoscimento di provvidenze in favore del personale ed interventi assistenziali	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	120 gg.	
70	Sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	60 gg. dalla conoscenza piena dei fatti posti a base della sospensione cautelare	Artt. 73/I e 94/II Reg. Pers.

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
71	Riesame del provvedimento di sospensione cautelare, sulla base di: a) sentenze (definitive e non) che riguardano il dipendente b) istanza del dipendente e/o fatti sopravvenuti	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	a) 90 gg. dall'inizio del procedimento d'ufficio b) 90 gg. dalla ricezione dell'istanza corredata dalla sentenza e/o da elementi che documentino il mutamento dei presupposti della sospensione cautelare c) 10 gg. dalla conoscenza da parte della Banca della sentenza riguardante i reati di cui alla legge n. 97/2001	Art. 3 L. 27.3.2001, n. 97 Artt. 73/L, 74/L, 94/II e 95/II Reg. Pers.
72	Procedimento disciplinare	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	Un anno dalla data di comunicazione delle ultime contestazioni	Artt. 70/I, 1° comma e 91/II, 1° comma, Reg. Pers.
73	Procedimento disciplinare avviato/proseguito a seguito di sentenza di condanna penale irrevocabile che può comportare la destituzione del pubblico dipendente	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	Avvio/proseguimento del procedimento entro 180 gg. dalla data in cui la Banca ha avuto conoscenza della sentenza di condanna (90 gg. per reati ex legge n. 97/2001); conclusione entro i successivi 90 gg. (180 gg. per reati ex legge n. 97/2001)	Art. 9 L. 7.2.1990, n. 19 Artt. 5 L. 27.3.2001, n. 97

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
74	Richiesta di definizione anticipata del procedimento disciplinare	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	90 gg.	Artt. 68/I, ult. comma e 89/II, ult. comma Reg. Pers.
75	Richiesta di proroga del termine per la presentazione delle deduzioni	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	5 gg.	Artt. 68/I, 4° comma e 89/II, 4° comma Reg. Pers.
76	Procedimento monitorio	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	Un anno dalla data di comunicazione della richiesta di chiarimenti	Artt. 59/I, 5° comma e 80/II, 5° comma Reg. Pers.
77	Riconoscimento dell'anticipo sull'indennità di fine rapporto ai sensi dell'art. 22 bis R.T.Q.	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	60 gg. dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione della domanda 40 gg. (per spese sanitarie) dalla ricezione della domanda 90 gg.	Art. 22 bis R.T.Q.
78	Riconoscimento dell'anticipo sul trattamento di fine rapporto spettante ai dipendenti a contratto, ai sensi della L. n. 297/1982	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione della domanda	L. 29.5.1982, n. 297
79	Determinazione dell'indennità di fine rapporto (indennità una tantum e indennità di anzianità) ai sensi degli artt. 21 e 22 R.T.Q.	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	60 gg. dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è prestato l'ultimo giorno lavorativo In caso di pagamento agli aventi causa, 60 gg. dalla ricezione della relativa documentazione	Artt. 21 e 22 R.T.Q.

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
80	Determinazione del trattamento di fine rapporto spettante ai dipendenti a contratto, ai sensi della L. n. 297/1982	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	90 gg. dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è prestato l'ultimo giorno lavorativo In caso di pagamento agli aventi causa, 90 gg. dalla ricezione della relativa documentazione	L. 29.5.1982, n. 297
81	Riconoscimento dei benefici rivolti dall'art. 20 della L. n. 958/1986	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	90 gg. dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione della dichiarazione contenente le informazioni previste dalla normativa interna e comunque non prima di 90 gg. dalla data del provvedimento di passaggio a ruolo	L. 24.12.1986, n. 958 L. 30.12.1991, n. 412 Artt. 93/I e 140/I; 114/II e 161/II Reg. Pers.
82	Riconoscimento del diritto ad anzianità convenzionali utili ai fini del trattamento integrativo di pensione (laurea, anzianità professionali, ricongiungimento di periodi di servizio all'estero, servizio prestato presso aziende di credito ordinario)	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	90 gg. dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione della domanda	Artt. 8-10 bis R.T.Q.
83	Riconoscimento dei benefici combattentistici di cui alle LL. nn. 565/1955 e 336/1970	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	90 gg. dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione della domanda	LL. 1.7.1955, n. 565 e 24.5.1970, n. 336 Artt. 93/I e 140/I; 114/II e 161/II Reg. Pers.

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
84	Determinazione dell'indennità in caso di esodo volontario del personale ai sensi dell'art. 20 R.T.Q.	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	60 gg. dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è prestato l'ultimo giorno lavorativo	Art. 20 R.T.Q.
85	Riconoscimento del diritto al trattamento integrativo di pensione diretta ai sensi dell'art. 16 R.T.Q.	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	60 gg. dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è prestato l'ultimo giorno lavorativo; in caso di cessazione (per inabilità o destituzione) con effetto retroattivo, 60 gg. dalla data del relativo provvedimento	Art. 16 R.T.Q.
86	Riconoscimento del diritto al trattamento integrativo di pensione indiretta o di reversibilità ai sensi dell'art. 17 R.T.Q.	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	90 gg. dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione della documentazione comprovante il diritto a pensione dei superstiti, oltre i termini necessari per lo svolgimento di eventuali accertamenti sanitari	Art. 17 R.T.Q.
87	Riconoscimento del diritto al trattamento di inabilità o in caso di morte degli iscritti al Fondo pensione complementare	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	60 gg. dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione della domanda	Regolamento per i trattamenti di inabilità e in caso di morte degli iscritti al Fondo pensione complementare

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
88	Riconoscimento della quota percentuale della pensione INPS relativa a contributi extra Banca (cd. "quota interessato")	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	60 gg. dalla liquidazione della pensione INPS	Art. 6 R.T.Q.
89	Riconoscimento della sovvenzione a carico della Banca ai sensi dell'art. 6 R.T.Q.: a. per coloro che cessano dal servizio avendo maturato anche il diritto alla liquidazione della pensione INPS; b. per coloro che cessano dal servizio senza avere ancora maturato il diritto alla liquidazione della pensione INPS; c. per i pensionati di reversibilità.	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	Per l'ipotesi sub a): 60 gg. dalla data di cessazione dal servizio Per l'ipotesi sub b): 60 gg. dalla decorrenza della teorica pensione di vecchiaia INPS Per l'ipotesi sub c): 60 gg. dal riconoscimento della pensione a carico della Banca	Art. 6 R.T.Q.
90	Riconoscimento dell'anticipo sulla posizione individuale maturata nel Fondo pensione complementare	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	40 gg. dalla data della prima valorizzazione utile (ai sensi della Circolare n. 235/2001)	Art. 22 Regolamento del Fondo pensione complementare
91	Riconoscimento dell'anzianità e versamento di contribuzione nel Fondo pensione complementare in relazione a periodi di aspettativa per l'assunzione di impieghi all'estero riguardanti un iscritto al Fondo	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	3 mesi dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione della domanda	Art. 7 Regolamento del Fondo pensione complementare
92	Trasferimento volontario della posizione individuale maturata nel Fondo pensione complementare in costanza di rapporto di impiego con la Banca	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	3 mesi	Art. 24 Regolamento del Fondo pensione complementare

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
93	Trasferimento o riscatto della posizione individuale in caso di cessazione del rapporto di impiego (senza diritto a pensione) di un iscritto al Fondo pensione complementare	Servizio Personale inquadramento normativo ed economico	3 mesi dalla cessazione dal servizio o dall'istanza di trasferimento o riscatto della posizione individuale, se successiva. Se non viene presentata istanza, entro 60 gg. dalla cessazione dal servizio si effettua d'ufficio il riscatto (la posizione è resa disponibile entro i 30 gg. successivi)	Art. 23 Regolamento del Fondo pensione complementare
94	Concorsi pubblici per l'assunzione di personale c/o assegnazione di borse di studio	Servizio Personale gestione risorse	18 mesi	
95	Proroga presa di servizio e attuazione provvedimenti di trasferimento o utilizzo	Servizio Personale gestione risorse	90 gg.	Bando di concorso
96	"Borse di Studio" erogate dalla Banca (rinnovo del finanziamento per i vincitori delle borse "B. Stringher"; differimento della fruizione delle borse all'estero; cambio Università; differimento corso di qualificazione per motivi oggettivi)	Servizio Personale gestione risorse	90 gg.	

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
97	Trasferimenti e utilizzi del personale direttivo ¹	Servizio Personale gestione risorse	240 gg.	art. 56 Reg.Pers./I art. 76 Reg.Pers./II
98	Trasferimenti d'ufficio con dichiarazione di disponibilità o a tempo determinato con opzione di rientro	Servizio Personale gestione risorse	90 gg.	art. 77 Reg.Pers./II Nota all'art. 56 Reg.Pers./I
99	Trasferimenti in deroga alle graduatorie	Servizio Personale gestione risorse	90 gg.	All. C) Reg.Pers./II
100	Incarichi extra-banca	Servizio Personale gestione risorse	90 gg.	art. 59 Statuto art. 14 Reg.Pers./I art. 18 Reg.Pers./II
101	Distacchi presso Enti in Italia o all'estero	Servizio Personale gestione risorse	90 gg.	art. 56 Reg.Pers./I art. 76 Reg.Pers./II
102	Part-time	Servizio Personale gestione risorse	90 gg.	All. A) Reg.Pers./II Nota all'art. 20 Reg.Pers./I

¹ I trasferimenti a domanda del personale non direttivo, regolati dal sistema degli elenchi di priorità, vengono disposti in più sessioni durante l'anno, come di volta in volta indicato nel calendario degli atti gestionali che accompagna la pubblicazione dei predetti elenchi.

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
103	Dimissioni volontarie	Servizio Personale gestione risorse	90 gg.	art. 80/I Reg.Pers. art. 101/II Reg.Pers.
104	Dispensa dal servizio per ragioni di salute	Servizio Personale gestione risorse	90 gg.	art. 82/I Reg.Pers. art. 103/II Reg.Pers.
105	Cessazione a domanda per inabilità	Servizio Personale gestione risorse	90 gg.	art. 81/I Reg.Pers. art. 102/II Reg.Pers.
106	Procedura di valutazione	Servizio Personale gestione risorse/Struttura di appartenenza del valutato	180 gg. dalla data della lettera di avvio della sessione	Artt. 45/I e 49/II Reg. Pers.
107	Esame dei ricorsi avverso la valutazione e contro il giudizio di insufficiente	Servizio Personale gestione risorse	120 gg. dalla presentazione del ricorso	Artt. 47/I e 51/II Reg. Pers.
108	Concorsi interni	Servizio Personale gestione risorse	180 gg. dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande	Artt. 72, 73 e 74/II Reg. Pers.

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
109	Effettuazione di prove integrative dello scrutinio	Servizio Personale gestione risorse	180 gg. dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande	Artt. 52 e 55/I e Artt. 56, 58, 63, 64 e 65/II Reg. Pers.
110	Scrutini per valutazione comparativa	Servizio Personale gestione risorse	60 gg. dall'inizio dell'esame da parte della Giunta di scrutinio delle posizioni relative ad ogni avanzamento	Artt. 50, 52, 53/I e Artt. 54, 55, 56, 57 e 58/II Reg. Pers.
111	Ricostruzione giuridica della carriera	Servizio Personale gestione risorse	120 gg. dall'accertamento del diritto alla ricostruzione ovvero - negli avanzamenti precedenti da scrutinio per valutazione comparativa - dalla prima riunione della Giunta	Artt. 77/I e 98/II Reg. Pers.
112	Valutazione del periodo di esperimento	Servizio Personale gestione risorse	3 mesi dalla fine del mese in cui ha termine l'esperimento	Artt. 10/I e 16/II Reg. Pers.
113	Procedure di promozione: - a scelta per merito (Gradi superiori a quello di Condirettore e g.c.) - per valutazione comparativa (carriera direttiva)	Servizio Personale gestione risorse	60 gg. dalla determinazione dei posti messi a disposizione 180 gg. dall'approvazione da parte del Governatore o del Direttore Generale dei lavori della Giunta	Artt. 50 e 51/I Reg. Pers. Artt. 50 e 52/I Reg. Pers.

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
	- per valutazione comparativa (altre carriere)		60 gg. dall'approvazione del Direttore Generale dei lavori della Giunta	Artt. 54, 55, 56, 57 e 58/II Reg.Pers.
	- per selezione di merito e per titoli		90 gg. dall'ultimo provv. di nomina a coadiutore e g.c.	Artt. 54, 55, 56, 57 e 59/II Reg.Pers.
	- per concorso interno (F2 e g.c.)		Contestualmente al provvedimento di nomina a F1	Art. 72/II Reg.Pers.
	- per concorso interno ad assistente tecnico e a coadiutore tecnico riservato al personale della carriera operaia		60 gg. dalla conclusione delle prove	Art. 73/II Reg. Pers.
	- per anzianità congiunta al merito		60 gg. dalla scadenza del termine minimo previsto per l'avanzamento di cui trattasi (ovvero dalla selezione di merito e per titoli per i dipendenti che nell'anno debbano essere esaminati con tale modalità di avanzamento)	Artt. 54, 55, 56 e 57/II Reg. Pers.
114	Aspettativa per motivi di salute - Collocamento Aspettativa per motivi di salute - Riammissione	Servizio Personale gestione risorse	30 gg. dal verificarsi delle condizioni 75 gg.	Artt. 33/I e 37/II Reg. Pers.

	PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	TERMINE (giorni/mesi)	FONTE NORMATIVA
115	Aspettative varie	Servizio Personale gestione risorse	90 gg.	Regolamento del Personale
116	Congedo ex art. 42, comma 5 D.Lgs. 151/2001 per figli (o fratelli) con handicap grave	Servizio Personale gestione risorse	60 gg.	D. Lgs. 151/2001, art. 42 comma 5 (già art. 80, comma 2 L. 388/2000) Regolamento del Personale
117	Flessibilità del congedo di maternità	Servizio Personale gestione risorse	15 gg.	
118	Congedo straordinario per cure ad invalidi	Servizio Personale gestione risorse	60 gg.	Artt.27 comma1, lett.c, I Parte e 31 comma 1, lett. c, II Parte Reg. Pers.
119	Altre istanze in materia di assenze	Servizio Personale gestione risorse	120 gg.	Regolamento del Personale
120	Limitazioni d'utilizzo	Servizio Personale gestione risorse	140 gg.	Artt.34/I e 38/II Reg. Pers.
121	Consultazione in deroga dei documenti non riservati	Ufficio Ricerche storiche	90 gg.	

06A07484

AUGUSTA IANNINI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

(G603145/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	(di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale	(di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 3 0 1 0 6 0 8 1 2 *

€ **2,00**